

Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 9 aprile 2010

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. di approvare le integrazioni, secondo il testo di seguito riportato, relative al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 33/1994. Dopo l'articolo n. 12 viene inserito il seguente articolo n. 12 bis:

Art. 12 bis - Agevolazioni speciali

In base all'art. 67, comma 1 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, con cui il Comune può prevedere ulteriori riduzioni, la tassa è ridotta al 50%, per le abitazioni occupate da portatori di Handicap con invalidità superiore al 66%. La misura massima della riduzione alla luce di tutte le agevolazioni previste non può, in ogni caso, superare il 50% della tassa dovuta.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante auto certificazione.

Il Comune può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale tributi la denuncia prevista di cui all'art. 13 del Regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate per l'esenzione.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 67 del decreto legislativo n. 507/93, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

2. di dare atto che le presenti integrazioni al vigente regolamento hanno efficacia dal 01.01.2010, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della legge n.388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448/2001.